

REGOLAMENTO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
DELL'ORDINE FORENSE DI VELLETRI

Art. 1 Ambito di Applicazione

La mediazione familiare.

La mediazione familiare, in via di sintesi, si concretizza in un procedimento che mira a riorganizzare le relazioni familiari.

Il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione delle controversie familiari e dei conflitti familiari prima, durante e dopo la separazione, o il divorzio, la convivenza di fatto, l'unione civile, o anche nelle richieste di modifica di accordi già esistenti che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, o su invito del giudice, o su iniziativa di o di entrambe le parti.

Il percorso è volto al raggiungimento di un accordo bonario tra le parti in conflitto.

È obbligatoria la partecipazione personale dei mediandi agli incontri.

Art. 2 Domanda di mediazione

La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le pertinenti comunicazioni ivi compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione atta a identificare il professionista che eventualmente assista la parte;
- c) la domanda di mediazione deve essere depositata presso la segreteria dell'Organismo in modo cartaceo o telematico attraverso la compilazione del modulo predisposto o in forma libera;

d) il deposito della domanda di mediazione nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata;

e) le parti devono partecipare all'incontro personalmente;

f) le domande possono essere formulate anche congiuntamente dalle parti.

Art. 3 La Segreteria

La segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione. La stessa è tenuta alla costituzione di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, alla natura della domanda, al mediatore designato e al relativo esito ed è responsabile del trattamento dei dati personali in esso contenuti

La segreteria:

a) verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del/i soggetto/i richiedente/i. In mancanza di uno dei presupposti, la segreteria invita il/i richiedente/i al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Soltanto dall'avvenuto completamento delle formalità disciplinate detta segreteria procederà all'attivazione della procedura. Qualora la domanda non risulti integrata secondo le prescrizioni impartite, la/e parte/i richiedente/i viene/vengono invitata/e a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine decorrente dal ricevimento della comunicazione, indicato in giorni 15, decorso il quale inutilmente, si provvederà all'archiviazione della pratica. Il mediatore, con ogni mezzo idoneo, effettua le comunicazioni alla parte invitata.

Ricevuto l'invito alla mediazione, la parte chiamata è invitata a dare riscontro alla segreteria comunicando la propria disponibilità all'accettazione o rifiuto almeno 5 giorni prima dell'incontro fissato, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione all'incontro preliminare predisposto dall'Organismo o in forma libera.

Nel caso di adesione, la risposta all'invito dovrà essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di avvio, copia documento di identità in corso di validità di colui che parteciperà all'incontro e di ogni altra utile informazione necessaria al migliore inquadramento della fattispecie.

La parte invitata, verificatesi le condizioni di cui sopra, ha facoltà di chiedere il rinvio del primo incontro c.d. preliminare. Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

La segreteria, nei tempi tecnici di lavorazione, renderà noto alla parte istante il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo del primo incontro di mediazione, che si terrà entro e non oltre 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

La segreteria sarà tenuta altresì a comunicare alla parte convocata circa la domanda di mediazione depositata, il nominativo del mediatore designato e ogni altra informazione che si renderà utile all'espletamento della mediazione.

Art. 4 Sede del procedimento.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo in Albano Laziale (Rm), via G. Donizetti snc, o in Velletri (Rm), via Filippo Turati snc, ciò a scelta dell'istante oppure delle parti.

Art. 5 Funzioni e designazione del mediatore.

Il mediatore familiare riveste una professionalità autonoma e ben delineata: per questo, pur avendo conoscenze in più ambiti scientifici la sua opera non si sostituisce a nessuna professione, né tantomeno a quella dell'avvocato, piuttosto accompagna la coppia a individuare gli elementi che formeranno, con i rispettivi legali, l'accordo negoziato.

a) Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della vicenda familiare, non ponendo in essere decisioni relative alla stessa ma aiutando le parti nel trovare un accordo.

b) In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sulla natura della controversia, o sui contenuti dell'eventuale accordo.

c) L'Organismo designa il mediatore individuandolo tra i propri iscritti all'Albo dei Mediatori, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti.

d) Al fine di garantire imparzialità, efficacia e competenza nella prestazione del servizio, l'Organismo provvede alla designazione del mediatore tenendo conto dell'eventuale indicazione delle parti, nel rispetto dei criteri di rotazione nel conferimento dell'incarico.

e) Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco dichiara di aver letto e accettato il presente regolamento, il codice comportamentale del mediatore e di essere a conoscenza delle tabelle di indennità e della percentuale riconosciuta al medesimo per l'espletamento dell'incarico.

f) Potranno iscriversi nell'elenco dei mediatori dell'Organismo gli avvocati appartenenti al Foro di Velletri in possesso dell'attestato di qualifica

professionale in mediazione familiare in conformità alla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016, al fine di garantire qualità della sua prestazione mediante il costante aggiornamento, la continuità della formazione e la supervisione. Deve altresì essere iscritto in uno dei registri dei mediatori familiari detenuto dalle associazioni professionali iscritte/i nell'elenco del Mi.S.E.

g) Il mediatore si obbliga a non iscriversi presso altri organismi di mediazione, impegnandosi a mantenere l'esclusività in favore dell'Organismo di Mediazione Familiare dell'Ordine Forense di Velletri, pena la cancellazione d'ufficio.

h) Non potrà iscriversi nell'elenco dei mediatori familiari l'avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine Forense di Velletri che sia componente del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione.

i) Tra i criteri di selezione delle domande di iscrizione nell'elenco dei mediatori si terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle stesse.

l) Il mediatore secondo quanto prescritto dalla legge e nel rispetto delle indicazioni dell'Organismo, dovrà provvedere all'aggiornamento periodico ed a sostenere il costo della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

m) Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

n) Il mediatore deve comunicare alla segreteria prontamente e comunque non oltre il termine perentorio di due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

o) Al momento dell'accettazione il mediatore deve sottoscrivere una apposita dichiarazione di imparzialità ed il procedimento potrà avere inizio solo dopo la sottoscrizione di detta dichiarazione.

p) Le parti possono proporre istanza di riconsunzione ai sensi di legge e in caso di accoglimento della domanda l'Organismo nominerà altro mediatore. Del pari l'Organismo provvederà alla sostituzione del mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico motivandone le ragioni che dovranno essere accettate dall'Organismo medesimo.

q) In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 6 Doveri del mediatore e garanzie di imparzialità.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato o anche che eserciti negli stessi locali;

c) abbia espresso un parere professionale in ordine all'oggetto della controversia.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con gli eventuali difensori nominati dalle parti che possano incidere sulla indipendenza.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il mediatore familiare si muove in un ambito particolarmente delicato e sensibile quale quello delle relazioni familiari e pur in assenza di un corpus normativo ad hoc è necessario che si attenga a un codice deontologico che si

aggiunge a quello relativo all'albo professionale di appartenenza e che garantisce l'eticità del suo operato.

La Carta Europea sulla Formazione dei Mediatori Familiari ed i Codici deontologici a cui fanno riferimento le varie Associazioni operanti nel settore forniscono le linee guida e gli standard di condotta professionale che devono sottendere a tutto il processo mediativo e che costituiscono un *quid pluris* rispetto ai valori basilari di integrità, buona fede e diligenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da condizionamenti esterni di qualunque tipo, esercitando le funzioni conformemente alle regole di comportamento dettate dal codice etico approvato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo e depositato presso la Segreteria.

5. Il mediatore è tenuto a rispettare gli standard formativi richiesti anche mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento tematico organizzati anche dall'Organismo.

6. La condotta del mediatore che integri violazione dei doveri e agli obblighi cui egli è tenuto nel rispetto del presente regolamento di mediazione e di ogni altra diversa normativa regolante la materia è rilevata e contestata dalla Commissione Disciplinare dell'Organismo composta dai membri del Consiglio Direttivo. La contestazione è comunicata al mediatore interessato con specifica indicazione delle motivazioni.

La Commissione Disciplinare può disporre la sospensione cautelare del mediatore sottoposto a procedimento disciplinare.

Il mediatore può presentare osservazioni e produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione e, nello stesso termine, può formulare istanza di audizione.

La Commissione Disciplinare, compiuta la relativa attività istruttoria, comunica al mediatore interessato il provvedimento che definisce la procedura. Il provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare è immediatamente efficace.

7. L'organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'Organismo.

Art. 7. Riservatezza.

1. Il procedimento di mediazione è riservato. Quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento stesso.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che

abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità.

7. Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 8 Procedimento di mediazione familiare: primo incontro e successivi

L'Organismo fissa il primo incontro tra le parti con il mediatore designato il quale fornirà ogni utile informazione sul procedimento di mediazione e sui relativi costi.

Il mediatore conduce la sessione senza formalità di procedura, secondo le modalità che verranno condivise al primo incontro ove le parti, qualora accettino di proseguire nel percorso di mediazione, sottoscriveranno un contratto, concerteranno con il mediatore tempi e modalità di prosecuzione; ove possibile individueranno oggetti e agenda della loro attività e verranno

fissati successivi incontri per la ulteriore individuazione e trattazione di tutti gli argomenti devoluti.

La partecipazione degli avvocati può essere richiesta anche dal mediatore quando ritenuto opportuno di concerto con le parti. Gli avvocati, qualora nominati, potranno essere chiamati a partecipare all'ultimo incontro al fine di redigere l'accordo sulla base delle intese delle parti.

Art. 9 Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento termina:

- a) quando il mediatore, tenuto conto della fattispecie, conclude per la non mediabilità;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) nel caso di mancata partecipazione delle parti;
- d) in qualsiasi momento le parti dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- e) qualora nessuna delle parti provveda al pagamento delle spese di avvio e/o di quelle di mediazione entro i termini previsti dal presente regolamento e relativo tariffario.

2. Al termine del procedimento, qualora sia emersa un'ipotesi conciliativa, il mediatore fissa un incontro per la redazione della bozza di accordo che le parti consegneranno ai rispettivi legali qualora non partecipino all'ultima seduta di mediazione. Della suddetta bozza di accordo ne vengono redatte due copie originali che il mediatore consegna alle parti.

Al termine del procedimento il professionista consegnerà ad ogni parte la scheda di valutazione del servizio che dalle stesse potrà essere compilata e sottoscritta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

Art. 10 Indennità

1. L'indennità, secondo la tabella in allegato, comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.

2. L'Organismo riconosce al mediatore un compenso pari al 70% dell'indennità di mediazione stabilita secondo la tabella allegata.

3. Nulla sarà dovuto al mediatore in caso di mancato avvio, del pari il professionista non avrà diritto a percepire alcun compenso qualora le parti, in detto primo incontro, manifestino nell'immediatezza la volontà di non dare corso al procedimento.

4. Sarà liquidato a parte il compenso per gli eventuali esperti che saranno chiamati a intervenire.

5. Nel caso in cui durante il primo incontro siano presenti entrambe le parti le quali dichiarino di non voler dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad €25,00 per diritti oltre il rimborso delle spese vive sostenende.

Nell'ipotesi di cui sopra, nessun compenso sarà, invece, dovuto all'Organismo di mediazione in ragione della circostanza che non è stata espletata alcuna attività nel merito.

Nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante la quale richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le spese di avvio (€25,00 per diritti oltre eventuali spese vive) e non anche il compenso non essendo stata svolta alcuna attività di mediazione.

6. Le spese di mediazione sono solidalmente dovute all'Organismo secondo quanto disciplinato nella tabella allegata. Detto importo dovrà essere corrisposto dalle parti prima della celebrazione di ciascun incontro di mediazione.

7. Per ogni altra disposizione si fa riferimento a quanto previsto dalla legge.

Velletri, 14.05.2020